



Dipartimento Servizi Delegati

Il Direttore

ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI DIREZIONE AIRE E STATO CIVILE
05 FEB. 2021
GC/ 13729

- A Tutti gli Ufficiali di Anagrafe e Stato Civile delle Strutture Territoriali
- A Tutti gli Ufficiali di Anagrafe e Stato Civile del Dipartimento Servizi Delegati e, p.c. Ai Direttori delle Strutture Territoriali

OGGETTO: Iscrizioni anagrafiche negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) a seguito di comunicazione di ampliamento del nucleo familiare

Con la modifica del testo dell'art. 12, comma 5, della Legge Regionale del Lazio n. 12 del 6 agosto 1999, ad opera dell'art. 21 della Legge Regionale del Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020, il legislatore regionale ha inteso fugare ogni dubbio interpretativo in ordine alla disciplina dell'Istituto in oggetto, che nel recente passato ha visto confrontarsi teorie contrapposte in merito alla obbligatorietà o meno della preventiva autorizzazione dell'Ente gestore degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ai fini della procedibilità dell'iscrizione anagrafica conseguente alla dichiarazione di ampliamento del nucleo familiare.

Dalla lettura della norma, che oggi recita "*L'ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado non necessita di specifica autorizzazione ed è comunicato all'ente gestore entro trenta giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito ad ampliamento assume nei confronti dell'ente gestore, a decorrere dalla data di ingresso, gli stessi obblighi dell'assegnatario originario. In caso di comunicazioni non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro. Se l'ampliamento determina la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11, l'ente gestore dichiara la decadenza dall'assegnazione*", si evince, infatti, che:

- l'ampliamento non è subordinato ad un preventivo atto autorizzativo dell'Ente gestore;
- l'utente assegnatario dell'alloggio, che voglia avvalersi dell'Istituto dell'ampliamento deve comunicarlo all'Ente gestore entro 30 giorni dal verificarsi dello stesso ai sensi del comma 4 del citato articolo;



- l'Ente gestore ha 3 mesi di tempo per l'accertamento della veridicità della comunicazione dell'utente;
- in caso venga accertata dall'Ente la non veridicità delle informazioni contenute nella comunicazione, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro, ma resta pienamente efficace, sempreché sussistano le condizioni sostanziali e procedurali di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo citato, producendo regolarmente i suoi effetti in ordine alla residenza del soggetto che è entrato nell'alloggio a seguito dell'ampliamento.

Per quanto sopra esposto, l'Ufficiale d'Anagrafe che riceve una dichiarazione di residenza relativa ad un immobile di Edilizia Residenziale Pubblica nel quale siano già residenti altri individui, verificata preventivamente l'effettiva sussistenza dell'ampliamento del nucleo familiare fino al secondo grado ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della Legge Regionale del Lazio n. 12 del 6 agosto 1999 e s. m. e assicuratosi che il legittimo titolare dell'alloggio abbia provveduto o altrimenti provveda entro i prescritti 30 giorni a trasmettere la comunicazione dell'ampliamento all'Ente gestore, deve procedere all'iscrizione anagrafica del dichiarante senza necessità di acquisire alcuna autorizzazione preventiva da parte dell'Ente gestore dell'immobile (ATER, Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale etc.)

Salvatore Buccola